



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

ORDINANZA SINDACALE

N. 43 DEL 21/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 50 E 54 TUEL - LIMITAZIONI E DIVIETI PERIODO NATALIZIO.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

RICHIAMATI l'art.1, co.1, lett. ff) d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che già introduce una limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 21:00; altresì la lett. gg) che già prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00 nonché la limitazione della ristorazione con asporto alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

CONSIDERATO che il Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza, convocato in data 16 dicembre (sulla base della Circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ.) ha richiesto al Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana un orientamento in ordine alla adozione di possibili misure di contenimento della circolazione delle persone e della prevenzione di quei comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del rischio di diffusione del contagio, pregiudicando il permanere delle condizioni alla base della succitata Ordinanza del Ministro della Salute;

DATO ATTO in proposito come il sovraffollamento ed il rischio di contagio assume connotati di rilevante gravità per effetto del grande afflusso di consumatori nelle vie cittadine vocate al commercio per gli acquisti natalizi, nonché delle abitudini consolidate nella cittadinanza di affollare gli esercizi di somministrazione nelle giornate prefestive e festive ed in particolare nelle giornate immediatamente antecedenti il 25 e che pertanto si rende opportuna l'adozione di un provvedimento sindacale che preveda ulteriori limitazioni rispetto a quelle stabilite dalla disposizioni normative vigenti nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti quali la presenza di numerosi esercizi commerciali al dettaglio e di attività di somministrazione, nonché da abitudini sociali consolidate quali il passeggio, ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;

PRESO ATTO CHE all'esito della su indicata riunione il Questore e il Prefetto hanno valutato favorevolmente la possibilità di intervenire sui comportamenti sociali ipotizzando il ricorso all'adozione per i giorni antecedenti alle festività natalizie di un'ordinanza sindacale ,ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 ;

VISTO il successivo decreto -legge 18 dicembre 2020 n.172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" mediante il quale, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza ha integrato il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del predetto D.L. prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 de decreto l-legge 2 dicembre 2020 n.158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del dpcm 3 dicembre 2020 e che nei giorni 28,29,30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.....";



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

CONSIDERATO che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo e che pertanto è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della dell'andamento epidemico;

RAVVISATA quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero centro storico del Capoluogo del Comune e limitatamente alle giornate del 22 e 23 dicembre 2020, preveda ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, , del divieto nel centro storico del Capoluogo di consumazione di bevande fuori degli spazi a disposizione del singolo esercizio pubblico della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) già a decorrere dalle ore 9.00 e per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 9.00 dei giorni 22 e 23 dicembre 2020 oltre che la previsione nel giorno del 23 dicembre 2020 della limitazione di accesso al centro storico per un numero massimo di n.1000 persone da alle ore 14:00 alle ore 20:00 e il divieto di stazionamento (fatte salve eventuali code per garantire accessi contingenziali negli esercizi commerciali) nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo dalle ore 9:00 alle ore 20:00

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone del territorio comunale ;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

CONSIDERATO che il contenuto del presente provvedimento , ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stato partecipato in data odierna al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

ORDINA

1. Nel giorni 22 e 23 dicembre 2020:

- **ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e del D.L. 18 dicembre 2020 n.172, divieto nel centro storico del Capoluogo:**
 - di consumazione di bevande fuori degli spazi a disposizione del singolo esercizio pubblico della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) già a decorrere dalle ore 9:00
 - per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 9:00;

2.Nel giorno del 23 dicembre 2020 :

- Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 l'accesso al centro storico del Capoluogo è limitato per un numero massimo di n.1000 persone;
- Dalle ore 9:00 alle ore 20:00 il divieto di stazionamento (fatte salve eventuali code per garantire accessi contingentali negli esercizi commerciali) nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo;

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

DA' ATTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

TRASMETTE

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale Inoltre al Sig. Prefetto di Lucca, al Sig. Questore di Lucca; al Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, Guardia di Finanza-Comando Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, alla Asl Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione e alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Garfagnana nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

Castelnuovo di Garfagnana, 21/12/2020

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

ORDINANZA

N. 43 DEL 21/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 50 E 54 TUEL - LIMITAZIONI E DIVIETI PERIODO NATALIZIO

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna

Castelnuovo di Garfagnana, 21/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)